



*Ministero delle infrastrutture
e della mobilità sostenibili*

CAPITANERIA DI PORTO DI VENEZIA

Il Comandante del porto e Capo del Circondario marittimo di Venezia

VISTO: il Capitolo III, regola 19 “*Emergency Training and Drills*” della Convenzione Internazionale per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare - SOLAS 1974, come emendata;

VISTO: la Legge 27 dicembre 1977, n°1085 che ha recepito il “*Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare COLREG 72*”;

VISTO il “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n. 175/2009, in data 28/12/2009, come successivamente modificato ed integrato;

VISTA: l’ordinanza n. 392/2014, in data 25/03/2014 “*Contenimento e riduzione delle emissioni acustiche in ambito portuale Porto di Venezia - Sezione di Marittima*”; dell’allora Autorità portuale di Venezia

VISTI: gli artt. 17, 30 e 81 del Codice della Navigazione.

ORDINA

Articolo Unico

L’articolo 14 punto 1) del “*Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia*” approvato con dell’ordinanza n.175 del 28/12/2009, è sostituito dal seguente:

“ 1. È vietato nell’ambito portuale l’uso del fischio o della sirena quando non sia necessario ai fini della sicurezza della navigazione.”

Restano inalterate le altre disposizioni del “Regolamento per il servizio marittimo e la sicurezza della navigazione nel porto di Venezia”, approvato con Ordinanza della Capitaneria di porto di Venezia n°175/2009, in data 28/12/2009, come successivamente modificato ed integrato”.

Venezia, (data della firma digitale)

IL COMANDANTE
Amm. Isp. (CP) Piero PELLIZZARI
*Firma digitale apposta ai sensi del decreto legislativo
n° 82/2005 e delle discendenti disposizioni attuative*